
Sulla evitabilità del maggior danno ex Art. 1227, 2° comma, c.c. e rimpiazzo della prestazione non adempiuta

1. – Il problema è di sapere se il creditore sia tenuto ad evitare l'aggravamento del danno, anche ricorrendo (ove possa) ad una sostituzione *aliunde* del bene non prestato, come quando trovasi di fronte ad una prospettiva di rialzo dei prezzi, così da contenere il pregiudizio risarcibile, ovvero se egli possa rifugiarsi in una inerte attesa della prestazione personale del debitore, chiamandolo comunque ad indennizzarla.

Cass., sez. III, n. 2437/67 e, sulla sua scia, numerose corti di merito ⁽¹⁾ hanno, a mio sommo avviso, correttamente risposto che «se, tenuto conto delle circostanze di fatto, il procurarsi altrimenti il bene od il servizio non adempiuto dal debitore, costituisce un provvedimento richiesto dall'ordinaria diligenza, per evitare o contenere il danno, la parte che abbia trascurato di prendere tale provvedimento, non può sfuggire alle conseguenze previste dall'art. 1227, 2° comma, c.c.».

Da «Il Foro italiano», 1984, I, p. 2820 e ss. e da «L'Espressione monetaria nella responsabilità civile», Cedam 1994.

Lo scritto annota la seguente massima:

CORTE DI CASSAZIONE, sez. II, 6.8.1983, n. 5274, Pres. Palazzolo, Est. Anglani, P.M. La Valva (Concl. conf.); Soc.G.S.I. c/ Terminos: «Non può essere considerato colposo, o comunque non diligente, il comportamento del compratore che ometta di acquistare da altri la merce, anche se facilmente reperibile sul mercato, che il venditore era obbligato a consegnargli in forza del contratto».

(1) Cass. 12 ottobre 1967, n. 2437, *Foro it.*, 1968, I, 138; App. Bari 2 marzo 1979; App. Milano 11 novembre 1977; App. Napoli 30 settembre 1977.

La sezione II, con questa ed altre pronunzie⁽²⁾, compie invece un *revirement*, tornando ad un suo antico convincimento⁽³⁾, senza peraltro un adeguato ripensamento critico; e così, sull'asserto apodittico «essere costante opinione della dottrina e della giurisprudenza», afferma «che il creditore ed il danneggiato sono tenuti a mente dell'art. 1227, 2° comma, c.c. soltanto ad un comportamento corretto rivolto a circoscrivere il pregiudizio subito e ad impedirne l'eventuale espansione, ma non anche al compimento di attività grasse e straordinarie come l'acquisto *aliunde* delle cose o l'intrapresa di iniziative tali da comportare sacrifici, con esborsi apprezzabili di denaro o assunzione di rischi di qualsiasi natura».

È opportuno dire che il dovere del creditore di contenere il pregiudizio viene inteso diffusamente negli altri paesi a noi vicini⁽⁴⁾ nel senso che egli sia tenuto a prendere anche iniziative operose e che un tale modo di vedere è stato anzi fatto proprio testualmente di recente dal nostro legislatore, in materia di risoluzione di compravendite internazionali, recependo l'art. 84 della convenzione dell'Aja 1° luglio 1964⁽⁵⁾ e l'art. 77 della convenzione di Vienna 11 aprile 1980⁽⁶⁾. L'orientamento espresso dalla decisione qui annota-

(2) Cass. 15 luglio 1982, n. 4174, *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Danni civili*, n. 53; 26 gennaio 1981, n. 578, *ibid.*, n. 56.

(3) Cass. 21 ottobre 1966, n. 2403, *Foro it.*, Rep. 1966, voce *Danni per inadempimento di contratto*, n. 48; 19 febbraio 1965, n. 275, *id.*, Rep. 1965, voce cit., n. 61; 30 dicembre 1964, n. 2984, *id.*, Rep. 1964, voce cit., n. 8; 17 luglio 1963, n. 1597, *id.*, Rep. 1963, voce cit., n. 55; 15 marzo 1961, n. 582, *id.*, Rep. 1961, voce cit., n. 33; 17 marzo 1960, n. 541, *id.*, Rep. 1960, voce *Vendita*, n. 212.

(4) Nel diritto tedesco, il dovere di mitigare il danno mediante la cooperazione del creditore, è sancito dal § 254, 2° comma, BGB; per la dottrina germanica fra tutti v. ENNECERUS KIPP u. WOLFF, *Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts*, II, Tubingen, 1954, pp. 71 ss.; nel diritto svizzero, v. l'art. 44 del cod. delle obbligazioni e per la dottrina THUR, *Partie générale du code fédéral des obligations*, Losanna, 1934, p. 90. Ciò è di comune applicazione nel diritto francese; v. MAZEAUD e TUNC, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile*, II, Paris, 1958, p. 434 e bibliografia citata; nel diritto spagnolo concordano dottrina e giurisprudenza (v. SANTOZ BRIZ, *Derecho de daños*, Madrid, 1963, p. 66); per il diritto anglosassone è un principio basilare quello del dovere del creditore di mitigare il danno; v. CRISCUOLI, *Il dovere di mitigare il danno subito (The duty of mitigation: a comparative approach)*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, I, pp. 553 ss., ove citazioni circa la giurisprudenza e la dottrina anglosassone (note 1, 2, 5 e 6).

(5) Per l'art. 88 della convenzione dell'Aia 1° luglio 1964 ratificata con l. 21 giugno 1971, n. 816, il creditore deve prendere tutte le misure ragionevoli per diminuire la perdita, mentre gli artt. 84 e 85 prevedono il rimpiazzo.

(6) Sull'art. 77 della convenzione di Vienna 11 aprile 1980, sull'onere del rimpiazzo,

ta appare perciò anacronistico, dopo oltre un quarantennio da quando il legislatore motivò l'introduzione della norma in questione con una mutata concezione della responsabilità, ispirata ad esigenze «di solidarietà sociale»⁽⁷⁾ preminenti rispetto ad una concezione individualistica che dichiarava superata.

2. – È da osservarsi che il dovere di cooperazione ex art. 1227, 2° comma c.c., riguarda genericamente ogni prestazione inadempita di cui sia possibile il rimpiazzo. Si è soliti ridurre il problema a quello dell'onere o meno per il compratore di rimpiazzare la merce non fornitagli dal venditore: un risvolto dello stesso problema concerne se il venditore sia tenuto o meno a realizzare la merce non ritirata dal compratore. Analogo è il caso del creditore di somme di denaro di cui aveva programmato l'investimento e che non gli vennero consegnate o restituite dal suo debitore, se cioè debba o meno rimpiazzare quel denaro con altro in sua disponibilità o mutuato da terzi, limitando così l'indennizzo all'onere dei maggiori interessi bancari od invece debba chiamare il proprio debitore a rivalerlo delle ben più gravose conseguenze del mancato affare.

Il problema di fondo, posto dalla norma, è perciò se sia un comportamento ispirato ad ordinaria diligenza quello del compratore che di fronte, *puta caso*, ad una prevedibile lievitazione di prezzi di una certa durata, si ostini ad aspettare oltre ogni tempo ragionevole la personale consegna delle merci acquistate dal proprio venditore; o del venditore che di fronte alla inadempienza del compratore, lasci ribassare i prezzi o addirittura deperire le merci, invece di realizzarli convenientemente. Per stare al caso del creditore insoddisfatto di somme di denaro, ci si chiede se sia comportamento conforme all'ordinaria diligenza che egli lasci cadere l'affare programmato, con tutte le conseguenze, invece che rimpiazzare quel denaro sia pure rivalendosi dei maggiori costi.

La risposta di questo nuovo ed antico corso giurisprudenziale della sezione II della Suprema Corte, è che deve ritenersi conforme alla ordinaria diligenza il comportamento di quel creditore che si

con ampi riscontri nel diritto straniero. v. F. BONELLI, *La responsabilità per danni*, in *La vendita internazionale*, Milano, 1981, pp. 262 ss.

(7) Relazione del Guardasigilli al libro delle obbligazioni, pp. 30-34.

ostini, oltre ogni tempo, ad attendere la prestazione personale dal proprio debitore ed a chiamarlo quindi a rifondergli il maggior danno che deriva anche da codesta sua attesa.

La decisione annotata e le altre dallo stesso *cliché* asseriscono che la norma in esame fa solo carico al creditore di operare in modo da «contenere il suo pregiudizio patrimoniale entro le naturali conseguenze del fatto altrui» (Cass. 570/80). L'espressione è così generica ed imprecisa da non consentire di ricavare alcuna indicazione positiva, a riguardo del contenuto interpretativo. Essa, da un lato, sembra comprendere qualsiasi sorta di attività omissiva o commissiva del creditore utile allo scopo di contenere il pregiudizio patrimoniale, e perciò anche di iniziativa. E tuttavia subito dopo, limitando l'ambito del contenimento del pregiudizio «alle naturali conseguenze del fatto altrui», e con l'escludere che si possa fare carico al creditore di iniziative qualsivoglia che comportino qualsiasi esborso di denaro o rischio di sorta, individua nel non fare nulla e nel lasciare lievitare all'in su i prezzi e con essi il danno risarcibile, il comportamento ragionevole voluto dalla norma.

Non sembra che si possa concordare con una interpretazione siffatta.

3. – La motivazione di codesta opinione è che il creditore, pur con riguardo a cose facilmente reperibili sul mercato e perciò rimpiazzabili⁽⁸⁾, non è tenuto al rimpiazzo perché questo in sé rappresenta un'attività gravosa, in quanto comporta esborsi di denaro o assunzione di rischi di sorta. Non si riesce a comprendere come e perché possa essere ritenuta attività gravosa quella del ricorrere all'acquisto di rimpiazzo di merci facilmente reperibili sul mercato, o non sia invece più gravoso il persistere in un'attesa che rischia di essere vana o di giungere quando non è più conforme ai mutati interessi del creditore. D'altro canto, il ricorrere al rimpiazzo non è in sé e per sé attività gravosa: può esserlo nell'ipotesi limite di beni di difficile reperibilità sul mercato, non lo è mai nei casi esaminati di

(8) Cass. 2403/66, cit., *supra*, nota 3; in dottrina, sull'art. 1227, v. CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile*, Padova, 1984, pp. 823 ss.; BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni*, 2, in *Commentario*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1979, *sub* art. 1227; DE CUPIS, *Fatti illeciti*, 2, in *Commentario*, cit., 1971, *sub* art. 2056; CRISCUOLI, *op. cit.*, p. 572 e ivi bibliografia citata.

merci facilmente reperibili. Tutto dipende dalle circostanze concrete su cui deve essere espresso il giudizio. La decisione qualifica come gravoso l'acquisto di rimpiazzo perché esso comporta un esborso di denaro. Certamente ciò sarà il caso di un compratore che ha già anticipato il prezzo al venditore inadempiente e non abbia altro denaro suo o a credito, con cui compiere l'acquisto sostitutivo. Ma, al di fuori di codesta ipotesi limite, non può accettarsi un'equiparazione tra onerosità in sé del rimpiazzo, così da escluderlo, ed occorrenza di esborso di denaro. Tale non è il caso dell'acquirente che sia provvisto di denaro proprio o di credito; e neppure quello di sopravvenuto ribasso dei prezzi. È ipotizzabile il caso che il compratore non abbia ancora pagato il prezzo della merce e lo debba versare alla consegna. L'acquisto di rimpiazzo qui si risolve nel destinare il prezzo che sarebbe dovuto al venditore inadempiente, a quello da cui si effettua la prestazione sostitutiva. Dipenderà perciò dalle circostanze concrete se l'acquisto di rimpiazzo possa configurare un comportamento di ordinaria diligenza o meno. Ciò si traduce in una valutazione del caso concreto alla luce del precetto astratto dell'art. 1227, 2° comma, che perciò si ritiene comprendere qualsiasi iniziativa operosa e non di mera attesa, utile allo scopo di evitare l'aggravamento del danno. Quel che si enuncia a proposito dell'acquisto di rimpiazzo può ripetersi per la vendita per conto del compratore inadempiente da parte del venditore e, più in genere, per il rimpiazzo di denaro non prestato o restituito dal debitore con altro di cui si può disporre anche a credito, e perciò con costi finanziari di mercato. In sostanza, per quanto altrove ebbi occasione di scrivere ⁽⁹⁾, la norma ipotizza un tipo di creditore «che sia provvido del proprio e riguardoso dell'altrui e perciò di normale diligenza nei propri affari». La nostra giurisprudenza peraltro, ove il creditore di fatto abbia effettuato il rimpiazzo del bene o del denaro, o abbia monetizzato le merci non ritirate o pagate dal compratore, ammette che il creditore possa rivalersi delle differenze, in fatto di maggior prezzo pagato, di maggiori interessi corrisposti, ecc. In tal caso non si ipotizza che egli possa pretendere di più. La giurisprudenza corrente non si avvede così di finire con il premiare il

(9) VALCAVI, *Rivalutazione monetaria od interessi di mercato?*, (nota a Cass. 4 luglio 1979, n. 3776), in *Foro it.*, 1980, I, p. 120.

creditore indolente che abbia persistito in una inerte attesa, rispetto a quello solerte e provvido dei propri interessi; ed è una conclusione che fa violenza alla logica ed alla volontà del legislatore espressa all'art. 1227, 2° comma, c.c., per esigenze di superiore solidarietà sociale.

4. – L'opinione contraria a porre a carico del creditore una qualsivoglia iniziativa atta a ridurre il danno, come il rimpiazzo, ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, non può sostenersi neppure con l'argomento secondo cui il nostro codice contempla il rimpiazzo solo come un diritto del creditore (v. artt. 1515 e 1516 c.c.) onde non sarebbe ipotizzabile un dovere di esercitare un diritto⁽¹⁰⁾. È stato correttamente osservato⁽¹¹⁾ che il dovere ex art. 1227, 2° comma, non è un dovere in senso tecnico, ma un onere. Il creditore è cioè libero di ricorrere o no, alla compravendita sostitutiva, ove pur vi sia coincidenza di ambito normativo, ma non può pretendere di vedersi risarcito l'aggravamento del danno che avrebbe potuto evitare con il rimpiazzo, non effettuato. Gli artt. 1515 e 1516 offrono invece, a parere di chi scrive, un rilevante argomento sistematico a favore della tesi che ricomprende l'onere del rimpiazzo nel dovere di cooperazione del creditore ai sensi dell'art. 1227, 2° comma. Le norme sopra citate lasciano libero il creditore di ricorrere o meno alla compravendita coattiva o di rimpiazzo, ma prescrivono che, se vi ricorre, lo deve fare «senza ritardo», sotto pena di non poter opporne le conseguenze al debitore⁽¹²⁾. La prescrizione normativa «senza ritardo» riafferma cioè il principio della sollecitudine operosa del creditore nell'evitare l'aggravamento del danno che è sancita dall'art. 1227, 2° comma, come un principio sistematico del nostro ordinamento.

Non si vede perciò, in tesi di principio, come il dovere alla coo-

(10) DISTASO, in *Giur. Cass. civ.*, 1948, pp. 390 ss.; GRECO e COTTINO, *Vendita*, in *Commentario*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1980, sub artt. 1515-1516; MIRABELLI, *Dei singoli contratti*, in *Commentario Utet*, Torino, 1968, IV, pp. 158 ss.; RUBINO, *La compravendita*, Milano, 1962, pp. 963 ss.

(11) CRISCUOLI, *op. cit.*, pp. 582 ss.; BONELLI, *op. cit.*, p. 263.

(12) La ragione del precetto «senza ritardo» è stata individuata nella esigenza di evitare il lucro del creditore. Sul punto v. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, Milano, 1926, pp. 192 ss.; RUBINO, *op. cit.*, p. 709.

perazione ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, possa ridursi ad un mero comportamento passivo e non invece anche operoso e non debba potersi manifestare anche con l'onere del rimpiazzo. La valutazione in concreto se era doveroso un tale rimpiazzo è riservato al giudizio di prognosi, retrospettiva del giudice. È opportuno aggiungere che l'art. 1227, 2° comma, fa carico al creditore di un comportamento idoneo a non aggravare il danno, non anche a ridurlo⁽¹³⁾. È parimenti una valutazione riservata al giudice, nel quadro delle circostanze concrete, quando avrebbe dovuto essere presa una tale iniziativa per non aggravare il danno, nell'ambito di quella indicazione di maggiore sollecitudine espressa da quel «senza ritardo».

5. – La svalutazione del dovere di cooperazione del creditore ex art. 1227, 2° comma, così che questi è esonerato dall'onere di prendere iniziative che evitino l'aggravamento del danno ed è chiamato in buona sostanza a non far nulla, fa parte, a mio sommesso avviso, di un discorso più largo.

Il nostro ordinamento, a differenza di altri⁽¹⁴⁾, è stato già rilevato⁽¹⁵⁾, si ispira a criteri di moderazione verso il debitore nel risarcimento del danno⁽¹⁶⁾. Sono norme chiave a riguardo quelle che dispongono la liquidazione equitativa e non integrale del lucro cessante (artt. 2056, 2° comma, e 1226 c.c.)⁽¹⁷⁾, la facoltà riservata al giudice di imporre il risarcimento per equivalente laddove la reintegrazione specifica risulti eccessivamente onerosa (art. 2058, 2° comma, c.c.), la non risarcibilità dell'aggravamento evitabile del danno (art. 1227, 2° comma) ed infine l'art. 1225 c.c. che limita il

(13) In questo senso è la formula dell'art. 1227, 2° comma, c.c., anche sulla base dell'art. 23 del progetto preliminare.

(14) Per il codice svizzero delle obbligazioni il debitore «di regola è responsabile di ogni colpa» (art. 99) ed «è tenuto all'integrale risarcimento del danno» (art. 97). Sul punto v. THUR, *op. cit.*, pp. 540 ss. Nello stesso senso è il codice germanico, che non adotta il limite del prevedibile per la inadempienza colposa.

(15) CRISCUOLI, *op. cit.*, pp. 580 ss.

(16) Il nostro attuale codice ricorre al criterio equitativo ex artt. 2056, 2° comma, c.c., 1226 c.c., onde devesi pervenire a conclusioni opposte a quelle tradizionali, che si basavano sul fatto che era stato respinto l'art. 47 del progetto del codice napoleonico che prescriveva moderazione nei confronti del debitore in relazione all'insegnamento del Pothier.

(17) BIANCA, *op. cit.*, pp. 387 ss.

risarcimento a quel che poteva prevedersi al momento del contratto, in tutti i casi, di inadempienza, colposa contrattuale, che poi è la regola generalissima della casistica, dovendosi provare il dolo⁽¹⁸⁾. Codesto orientamento di fondo del nostro sistema non mi pare colto da quella giurisprudenza e da quella dottrina⁽¹⁹⁾ che continua invece ad affermare che esso persegue l'integrale reintegrazione patrimoniale del danneggiato. E così alla luce di codesto orientamento, ispirato al *favor creditoris*, la tendenza è quella di liquidare in via integrale e non equitativa il lucro cessante⁽²⁰⁾, non diversamente dal danno emergente, e di relegare l'art. 2058, 2° comma, c.c. all'ipotesi limite in cui la reintegrazione specifica avverrebbe *maxima cum difficultate*⁽²¹⁾; la inadempienza contrattuale è generalmente trattata come dolosa, come se il dolo fosse presunto e dovesse dimostrarsi la colpa, onde raramente si pone il problema in ordine al limite del prevedibile. E laddove codesto problema è pur proposto, l'art. 1225 viene svalutato con il ridurre la prevedibilità al verificarsi dei fattori di danno e così alla variabilità astratta dei pezzi⁽²²⁾ e non all'ambito quantitativo, per approssimazione, della loro variazione⁽²³⁾, e perciò dei danni in concreto prevedibili al momento del contratto. In tale modo i danni risultano sempre prevedibili nella loro interezza; e la parte di danno non prevedibile finisce per ridursi ad un'ipotesi di rara applicazione.

In tale quadro va collocata la interpretazione, qui criticata, dal-

(18) TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1980, pp. 220, 569; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, pp. 1, 2; MAJORCA, *Colpa civile*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, VII, pp. 565 ss. e bibliografia citata.

(19) Nel senso dell'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato Cass. 12 gennaio 1982, n. 132. *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Danni civili*, n. 152; 6 febbraio 1982, n. 693, *ibid.*, n. 151; 25 ottobre 1982, n. 5580, *ibid.*, n. 149, tra le molte. Con tale argomento si giustifica la rivalutazione nei crediti di valore e nelle obbligazioni pecuniarie.

(20) Cass. 4 settembre 1982, n. 4816, *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Danni civili*, n. 51; App. Milano 7 luglio 1981, *ibid.*, n. 81.

(21) Nel senso che l'onerosità per il debitore sia anche sproporzione in eccesso rispetto all'interesse del creditore, v. DE CUPIS, in *Commentario*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1971, *sub art.* 2058, p. 145.

(22) App. Bologna 30 marzo 1950, *Foro pad.*, 1950, II, p. 57; App. Milano 6 febbraio 1951; App. Bologna 14 novembre 1953 tra le molte; per lo stato della questione e la bibliografia. v. BELLINI, *L'oggetto della prevedibilità del danno ai fini dell'art. 1225 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, II, pp. 302 ss.

(23) Così invece, GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, Firenze, 1903, pp. 185 ss.

l'art. 1227, 2° comma, di cui si è detto. Codesto orientamento mostra di non essersi liberato dei residui di una certa mentalità che penalizza il debitore in mora⁽²⁴⁾ e premia il creditore, cui non di rado si indulge, al punto da preoccuparsi di consentirgli il lucro. Un tale modo di intendere il problema dell'indennizzo affonda le radici in epoca lontana che risulta particolarmente evidente nelle teorie vecchie e nuove del *quanti plurimi*⁽²⁵⁾.

Ciò torna attuale nel persistere ancora oggi dell'orientamento a stimare il danno con riguardo al *tempus rei iudicandae*, dov'è trasparente la preoccupazione di riconoscere al creditore il beneficio del rialzo dei prezzi, intervenuto tra danno e decisione⁽²⁶⁾. Ho già altrove criticato l'opinione che riferisce la stima del danno al *tempus rei iudicandae*, ove non ci si perita di far correre al creditore l'alea di eventuale ribasso dei prezzi⁽²⁷⁾ pur di renderlo partecipe del rialzo⁽²⁸⁾, come anche della teoria dei crediti di valore, che è una concezione di stima del danno solo al rialzo⁽²⁹⁾. La stima del danno al suo verificarsi è la soluzione che si trae dalla retroattività degli effetti della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.⁽³⁰⁾.

Lungi dal dare perciò una interpretazione estremamente riduttiva dell'art. 1227, 2° comma, così da disapplicarlo, con gli argomenti correnti che esso sarebbe legittimato dal criterio che «il vincolo contrattuale persiste fino alla pronuncia di risoluzione» o che «il danno deve essere stimato con riguardo al *tempus rei iudican-*

(24) È insegnamento tradizionale che il debitore in mora non meriti alcun riguardo nella liquidazione del danno: v. SAVIGNY, *Sistema di diritto romano attuale*, VI, § 275, p. 198.

(25) Sulle teorie del *quanti plurimi* e per una rassegna, v. TEDESCHI, in *Riv. dir. comm.*, 1934, pp. 241 ss.; WINDSCHEID, *Diritto delle pandette*, § 280, note 15, 102, 103 e bibl. cit., della pandettistica.

(26) Tale è la logica della stima del danno con riferimento ai valori della decisione, su cui V. TEDESCHI, *Il danno ed il momento della sua determinazione*, in *Riv. dir. priv.*, 1933, I, pp. 263 ss.; dello stesso a. v. *Riv. dir. comm.*, 1934, I, pp. 234-244; DE CUPIS, *Il danno*, Milano, 1966, I, pp. 269 ss.

(27) G. VALCAVI, *Riflessioni sui c.d. crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi di interesse*, in *Foro it.*, 1981, I, p. 2114.

(28) id., *op. loc. cit.*

(29) id., *op. loc. cit.*

(30) id., *op. loc. cit.* Di fronte alla retroattività ex art. 1458 c.c. non si coglie il senso del rilievo che il vincolo contrattuale persisterebbe sino alla pronuncia della risoluzione, come affermato da Cass. 12 ottobre 1967, n. 2437, cit., *supra*, nota 1.

dae», è invece da riconoscersi che una interpretazione corretta dell'art. 1227, 2° comma, consente di ritenere inaccettabili codeste proposizioni. Il dovere di cooperazione del creditore ex art. 1227, 2° comma, insieme al limite del prevedibile di cui all'art. 1225, mostra di essere il correttivo pragmatico, voluto dal legislatore per assicurare la necessaria flessibilità al sistema e che consente di sceverare quali danni, al loro verificarsi, e quali successivi siano in concreto risarcibili o no⁽³¹⁾.

Il problema della successiva attualizzazione del risarcimento sino alla riparazione in concreto è diverso da quello della individuazione e della stima del danno risarcibile⁽³²⁾. Esso concerne il risarcimento dell'ulteriore danno da ritardo nel prestare l'equivalente monetario e trova la sua soluzione non già nell'aggiornamento della stima ai nuovi prezzi, ma nella regola giurisprudenziale corrente che la mora è compatibile con i crediti illiquidi⁽³³⁾ e che gli interessi maturano anche a loro riguardo⁽³⁴⁾ ed in definitiva nell'applicazione delle comuni norme in fatto di mora delle obbligazioni pecuniarie, quali l'art. 1224, 20 comma, c.c., dove il maggior danno è dato dallo scarto tra l'inadeguato tasso legale e quello di mercato⁽³⁵⁾. Diversamente opinando, l'aggiunta al credito illiquido anche degli interessi, non importa se dalla domanda (interessi che hanno una fun-

(31) A proposito della funzione di correttivo pragmatico delle norme sul dovere di cooperazione del creditore nell'evitare il danno e sulla prevedibilità, nel sistema dell'art. 84 della convenzione Aja e art. 77 della convenzione Vienna, che ha accolto, dopo grave discussione, il criterio del riferimento alla risoluzione, v. BONELLI, *op. cit.*, p. 265.

(32) Oltretutto i sostenitori dell'opinione della stima al momento della decisione o dei crediti di valore, lasciano scoperto il periodo dalla decisione alla riparazione, v. Cass. 22 giugno 1982, n. 3802, *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Danni civili*, n. 155.

(33) Nel senso che il nostro ordinamento non accoglie il principio *in illiquidis non fit mora*, tra le molte, v. Cass. 15 aprile 1959, n. 1105, *Foro it.*, Rep. 1959, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 200; 12 gennaio 1976, n. 73, *id.*, Rep. 1977, voce *Obbligazioni in genere*, n. 42.

(34) Nel senso della decorrenza degli interessi sul credito illiquido, nell'ipotesi di risarcimento del danno, dal giorno della domanda giudiziale, v. tra le molte, Cass. 17 ottobre 1962, n. 3014, *Foro it.*, Rep. 1962, voce *Danni per inadempimento di contratto*, n. 10; 25 giugno 1963, n. 1722, *id.*, Rep. 1963, voce *Interessi*, n. 3; 5 dicembre 1974, n. 3999, *id.*, Rep. 1974, voce *cit.*, n. 10; 31 gennaio 1978, n. 451, *id.*, Rep. 1978, voce *cit.*, n. 17.

(35) G. VALCAVI, *Rivalutazione monetaria*, *cit.*, *supra* nota 9; nonché, dello stesso a., *La stima del danno nel tempo, con riguardo all'inflazione, alla variazione dei prezzi e all'interesse monetario*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, pp. 332, 341.

zione essenziale di saggio di attualizzazione)⁽³⁶⁾, si rivelerebbe un indebito quanto inammissibile lucro del creditore.

Lo scritto è richiamato da:

DI PAOLA, *Il dovere di non aggravare il danno, spunti per la rilettura*, *Foro it.*, 1984, I, 2825, note 2, 3; A. LUMINOSO, *Della risoluzione per inadempimento*, in *Commentario Scialoja e Branca*, Bologna, 1990, pp. 260, 265, 266, note 12, 14, 16; V. MARICONDA, *L'art. 1227, 2° comma c.c. ed il rapporto di causalità*, *Il corriere giuridico*, 1990, p. 720; C. ROSSELLO, *Il danno evitabile*, Padova, 1990, pp. 85 e 97, nota 44 e 47.

(36) KEYNES, *Occupazione, interesse, moneta*, Torino, 1947, pp. 145 ss.